

Nascita, riconoscimento e nuovo cognome all'estero: qualche difficoltà

di Renzo Calvigioni

E' indiscutibile che i casi più problematici che l'ufficiale dello stato civile è costretto ad affrontare riguardano eventi che avvengono in Italia relativi a cittadini stranieri, oppure eventi che si verificano all'estero relativi a cittadini italiani, dei quali si richiede la trascrizione nel nostro Paese. Di recente, sembra essere divenuta abbastanza ricorrente l'ipotesi di un cittadino italiano che, all'estero, riconosce come proprio figlio naturale un cittadino straniero, riconosciuto alla nascita solamente dalla madre straniera: non solo, ma a volte capita anche che vi sia una sentenza straniera che disconosce il padre naturale straniero che risulta nell'atto di nascita e, magari, altra sentenza straniera che attribuisce il cognome al minore su richiesta dei genitori.

L'ufficiale dello stato civile che si vede arrivare la documentazione in questione – atto di nascita del minore, atto di riconoscimento, atto di disconoscimento del padre straniero, provvedimento dell'autorità giudiziaria in merito al cognome – può essere assalito dai dubbi sulla procedura da seguire, in considerazione che gli atti sono stati formati secondo la normativa dello Stato estero, ma debbono comunque essere rispettati i principi fondamentali del nostro ordinamento.

E' evidente che la valutazione che l'ufficiale di stato civile è tenuto ad effettuare, al fine di riconoscere la validità ed efficacia degli atti trasmessi, dovrà riguardare l'intera documentazione pervenuta: infatti, gli atti in questione sono talmente correlati tra loro che il contrasto con il nostro ordinamento anche solamente di uno di essi, impedisce la trascrizione anche degli altri.

In particolare, l'atto di riconoscimento del cittadino italiano merita profonda attenzione in quanto produce importanti conseguenze: fino a questo momento, l'atto di nascita riguardava un cittadino straniero con maternità e/o paternità secondo le norme dello Stato d'appartenenza, mentre dal riconoscimento in avanti si tratta di un cittadino italiano i cui atti debbono essere rispettosi delle nostre disposizioni. Dunque, l'ufficiale dello stato civile dovrà verificare innanzi tutto che il riconoscimento sia avvenuto con il



Renzo Calvigioni

consenso della madre che per prima lo aveva riconosciuto, secondo quanto previsto dal terzo comma dell'art. 250 c.c., ricordando che si tratta di una condizione di validità del riconoscimento stesso, assolutamente indispensabile.

La successiva verifica dovrà riguardare la mancanza degli impedimenti previsti dagli artt. 251 (riconoscimento di figlio incestuoso) e 253 c.c. (inammissibilità del riconoscimento): in proposito, qualora nell'atto di nascita fosse già indicato un padre diverso da quello che ha effettuato il riconoscimento, dovrà essere presentata copia del provvedimento giurisdizionale con il quale è stata disconosciuta la paternità. Infine, anche l'eventuale decreto, sentenza, provvedimento dell'autorità giudiziaria straniera con il quale viene modificato il cognome del riconosciuto, dovrà essere presentato all'ufficiale dello stato civile affinché possa controllare la sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 65 della legge 218/1995: in proposito, ricordiamo il parere del Ministero dell'Interno contenuto nel volume "Il regolamento dello stato civile: guida all'applicazione. Massimario per l'ufficiale dello stato civile" (Maggioli Editore – 2005), che a pag. 53 testualmente recita: "Il provvedimento emesso all'estero da autorità giurisdizionale, relativo ad un cambiamento di cognome o nome di un cittadino italiano, potrà essere riconosciuto efficace in Italia, qualora

risultino soddisfatte le condizioni di cui all'art. 66 della legge 31 maggio 1995, n. 218: l'ufficiale dello stato civile procederà, pertanto, alla trascrizione nei registri di stato civile."

In conclusione, l'ufficiale dello stato civile dopo aver verificato la regolarità della documentazione presentata e la conformità della stessa alle norme del nostro ordinamento, potrà procedere alla trascrizione dell'atto di nascita, all'annotazione dell'eventuale disconoscimento, all'annotazione del riconoscimento (che andrà solamente annotato e non trascritto, non essendo prevista la trascrizione da alcuna disposizione), alla trascrizione ed annotazione del provvedimento giurisdizionale straniero relativo al cambiamento di cognome. Naturalmente, non si dovrà dimenticare di trasmettere la documentazione al sindaco, il quale provvederà ad emettere attestazione relativa all'acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 2 della legge 91/1992: tale attestazione dovrà essere trascritta nel registro di cittadinanza ed annotata a margine dell'atto di nascita.

Si tratta certamente di un'ipotesi complessa che, oltretutto, può presentarsi con numerose varianti che possono accrescerne o diminuirne le problematiche: in ogni caso, la valutazione della documentazione e della trascrivibilità è rimessa all'ufficiale dello stato civile che dovrà prestare particolare attenzione, ma che potrà chiedere l'assistenza di ANUSCA usufruendo dei servizi che l'Associazione mette a disposizione dei propri iscritti.



Seminari di studio a Preganziol e Castelfranco Veneto

A cura della redazione

1 Il nuovo Comitato Provinciale ANUSCA di Treviso, eletto ad Oderzo il 13 dicembre 2007, ha iniziato la propria attività organizzando, grazie soprattutto alla disponibilità dimostrata dai Comuni di Preganziol e di Castelfranco Veneto, due seminari di studio.

Il 29 febbraio si è tenuto a Preganziol il primo seminario, presso la sala consiliare, introdotto dai saluti del Sindaco Franco Zanata, del Segretario-Direttore Silvia Brandolese e del Presidente provinciale ANUSCA, Lucio Biondo e dalla presentazione del nuovo Comitato Provinciale con l'illustrazione delle finalità e degli obiettivi che quest'ultimo intende perseguire, legate ovviamente alla formazione del personale nei servizi demografici.

La relazione di Roberta Mazza, esperta ANUSCA, era centrata sul tema "Al voto: il nuovo ruolo del responsabile dell'ufficio elettorale alle prese con il procedimento preparatorio delle elezioni anticipate – requisiti necessari per le iscrizioni nelle liste elettorali aggiunte dei cittadini comunitari – conteggio pene accessorie ai fini del riacquisto del diritto elettorale", un'esposizione arricchita da vari interventi degli operatori presenti, una quarantina i partecipanti, e da un interessante confronto soprattutto sulle problematiche inerenti alla nuova figura

del "Responsabile dell'Ufficio Elettorale" e sulle relative responsabilità.

Il 17 marzo scorso si è tenuto a Castelfranco Veneto, nel Teatro Accademico, il secondo seminario.

Il pomeriggio di studio è iniziato con i saluti del Sindaco Maria Gomierato, del Segretario-Direttore Ivano Cescon, del Presidente Comitato Provinciale ANUSCA, Lucio Biondo e di Paola De Palma, rappresentante dell'Ufficio Territoriale del Governo di Treviso.

Il presidente provinciale Biondo ha fatto un particolare cenno ad una preoccupazione che alcuni colleghi degli uffici demografici della Provincia hanno manifestato riguardo ad un possibile, ulteriore ed inaspettato carico di lavoro, legato alla cosiddetta normativa sulle "dimissioni volontarie" e alle relative procedure operative dal 05 marzo 2008; sull'argomento c'è stato anche un intervento del Sindaco di Castelfranco Veneto che ha confermato analoghe preoccupazioni anche da parte dei Comuni, i quali sempre più spesso vengono gravati dallo Stato con nuovi compiti senza il relativo apporto o adeguamento delle risorse umane, tecnologiche, finanziarie.

A seguire, l'esposizione del relatore Renzo Calvigioni, esperto ANUSCA, su un tema molto d'attualità: "Lo straniero negli adempimenti dello stato civile: la normativa applicabile al cittadino

straniero – principi della legge 218/95; la formazione degli atti di stato civile relativi ai cittadini stranieri; filiazione, diritto al nome capacità matrimoniale, eventi rilevanti; rilevanza delle convenzioni internazionali".

Non sono mancati anche in questa occasione gli interventi da parte dei presenti, una sessantina di persone, con numerosi quesiti e discussione di casi particolari, che hanno avuto adeguato riscontro da parte del relatore.

Dovendo fare un bilancio di questi primi incontri organizzati dal Comitato Provinciale trevigiano, si può rilevare il successo e l'utilità degli stessi. Successo dimostrato soprattutto dal buon numero di presenti ad ogni incontro, nonostante l'imminente scadenza elettorale (i cui adempimenti hanno probabilmente impedito a qualche collega di partecipare a tali seminari) e dai giudizi espressi dai partecipanti a conclusione dei lavori. Tali risultati sono un augurio ed un invito al nuovo Comitato Provinciale per il proseguimento del lavoro appena iniziato.



Due immagini da Preganziol: in quella più grande (da sinistra) Silvia Brandolese, Lucio Biondo, il Sindaco Franco Zanata e Roberta Mazza (esperta ANUSCA)

Cristian insieme a mamma Tamara al Corso Residenziale sullo Stato Civile

di Cecilia Bortolotti

Si è svolto a Castel San Pietro Terme, nei giorni dal 12 al 24 maggio, il corso residenziale di abilitazione alle funzioni di Ufficiale di Stato Civile, un aggiornamento per operatori del settore giunto alla sua quinta edizione. Nei 14 giorni di lezioni intensive tenute da docenti ed esperti, sono state trattate tutte le principali novità in materia di ordinamento dello stato civile, di disciplina del nome e cognome, di adozione, cittadinanza, matrimonio, nonché un'analisi approfondita delle problematiche generali relative all'innovazione tecnologica e all'informatizzazione.

A differenza delle scorse edizioni, quest'anno il corso ha ospitato un "non addetto ai lavori": si tratta di Cristian, un bimbo di soli 6 mesi giunto insieme alla sua mamma da Mezzanino, un piccolo Comune in provincia di Pavia. La giovane donna in questione si chiama Tamara Paroni e ricopre il ruolo di istruttore amministrativo e contabile presso il suddetto Comune lombardo che conta poco meno di 1.500 abitanti.

Innanzitutto, complimenti Tamara per avere smentito il pregiudizio che vuole la maternità un ostacolo dal punto di vista lavorativo.

"Grazie mille, in verità avere un figlio ti porta a ponderare con molta più attenzione le scelte, soprattutto quando si tratta di programmare viaggi lunghi come questo. Ho potuto permettermi di frequentare questo corso proprio perché Cristian è ancora molto piccolo e le sue esigenze sono quelle base, ovvero mangiare e dormire, e perché ho avuto la possibilità di avere con me la mia amica e baby sitter. Ho scoperto, però, che non ci sono stati altri precedenti nei corsi di ANUSCA e perciò ammetto di sentirmi un po' una pioniera!"

Cosa ti ha spinto ad assumerti questo impegno, nonostante le difficoltà logistiche che comporta per una neo-mamma?

"Lavorando in Comune, mi era già capitato di partecipare a giornate di studio organizzate da ANUSCA: recentemente, ad esempio, a Pavia ho assistito ad una lezione della dottoressa Benini, che ho ritrovato qui come docente. Ho avuto dunque modo di apprezzare i corsi di ANUSCA e ho



La mamma di Cristian, Tamara Paroni, dei Servizi Demografici del Comune di Mezzanino (PV) intervistata dalla nostra collaboratrice Cecilia Bortolotti

ritenuto doveroso partecipare anche a questo seminario, perché ritengo che dal punto di vista professionale questi momenti siano fondamentali per la crescita. Per mio figlio, poi, si tratta della prima esperienza fuori casa e anche grazie all'aiuto della mia tata direi che ce la stiamo cavando egregiamente!"

Reputi che i corsi siano strutturati bene? Hai suggerimenti per migliorarne il profitto?

"Assolutamente no, i corsi sono utilissimi, ho già scritto una lettera di ringraziamento all'Accademia, ai docenti e ai partecipanti per la professionalità dimostrata. Ciò che più mi ha colpito dei corsi di ANUSCA è il perfetto coniugarsi di teoria e pratica, con la presentazione di case histories davvero utili, soprattutto per chi come me opera in un piccolo Comune dove i ruoli non sono specifici e capita di doversi confrontare con le

casistiche più varie".

Cosa rappresenta per te la formazione professionale?

"Personalmente ritengo che la formazione sia fondamentale e che nonostante si lavori magari da anni è necessario mantenersi sempre aggiornati. Nel nostro lavoro e nella nostra società in generale la rapidità con cui avvengono cambiamenti sostanziali sta aumentando sempre di più e se non si cerca di stare al passo con essi si rischia di restare tagliati fuori o di non essere in grado di svolgere il proprio lavoro al meglio".



Il più giovane corsista della storia di ANUSCA, Cristian, tra il Presidente Gullini e l'esperta ANUSCA Serpilli

Seminario a Bari

I comunitari nel nuovo quadro normativo

di Maria Anna Campanella (Presidente Comitato Provinciale di Bari)

Nella splendida cornice della Sala degli Specchi, nel Salone di rappresentanza della Prefettura di Bari, si è tenuta la giornata di studi, organizzata dall'ANUSCA, Comitato dei Comuni della Provincia di Bari, in collaborazione con la Prefettura, sul tema "I comunitari nel nuovo quadro normativo" e "Il D.Lgs n.30/2007 e i suoi riflessi in materia d'acquisto e riacquisto della cittadinanza".

I lavori sono stati introdotti dal Prefetto Carlo Schilardi che, dopo un breve saluto agli intervenuti, ha rivolto un vivo ringraziamento all'ANUSCA per l'opera meritoria di formazione svolta nei confronti degli operatori degli uffici demografici, compiacendosi della numerosa partecipazione, segno dell'interesse per simili iniziative e si è impegnato ad organizzare ulteriori giornate di lavoro, della medesima durata, ritenendole più aderenti ed efficaci allo scopo.

Ha preso poi la parola il Viceprefetto Francesco Cappetta (Responsabile dell'Area Rapporti con gli Enti Locali) il quale, dopo il saluto di rito, ha introdotto gli argomenti in trattazione, dichiarandosi particolarmente interessato alla relazione affidata al primo relatore Donato Berloco, stante l'apparente poca attinenza tra la disciplina del D.Lgs. 30/2007, in materia d'ingresso e soggiorno di cittadini comunitari in Europa e la materia dell'acquisizione della cittadinanza italiana, focalizzando il proprio interesse sugli art. 2, 3 e 4 del D.Lgs. 30 laddove, dalla lettura delle norme, pare che il legislatore abbia voluto dettare una disciplina anche per Stati diversi dall'Italia, andando al di là delle proprie prerogative. Questa considerazione ha una ricaduta sostanziale, all'art. 2, nella definizione di familiare del cittadino dell'Unione, che equipara al coniuge il partner che abbia contratto con il cittadino comunitario un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro.

La norma ci dà la dimensione dell'intervenuta apertura ai diversi regimi in tema di matrimoni, già vigenti negli Stati membri (vedi Spagna, ecc.)



Maria Anna Campanella (Presidente Comitato Provinciale di Bari), insieme ai colleghi Lofano e Gatti, in una assemblea dei soci ANUSCA pugliesi.

all'epoca della redazione della stessa; in Parlamento, in quel periodo, infatti, si parlava già di Dico e di Pax, sicché il legislatore, senza avventurarsi ed affrontare la tematica in Parlamento, ha ripreso la dizione della direttiva comunitaria, bypassando il problema ed affidandone la soluzione all'Ufficiale di Stato Civile.

Donato Berloco (dirigente del Comune di Altamura ed esperto ANUSCA), la cui competenza e professionalità fa scuola tra gli addetti ai lavori non solo della Provincia di Bari, ma anche all'esterno, avendo preso parte a numerosi seminari in tutta Italia, ha esplicitato i rapporti che intercorrono tra la L. 91/92 (in materia di cittadinanza) ed il D.Lgs 30/2007 sull'immigrazione dei comunitari all'interno degli Stati Membri dell'Unione Europea; precisa che per il diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi, i cittadini comunitari, oltre che essere sottoposti alla disciplina del D.Lgs. 30/2007, devono fare espresso richiamo anche all'art. 14 del Regolamento Anagrafico che, per il trasferimento concernente la famiglia, richiede l'esibizione di atti autentici che ne dimostrino la composizione, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di provenienza, legalizzati dall'autorità

consolare italiana all'estero. Indi presta particolare attenzione alle sorti del figlio di cittadino straniero nato in Italia (in cui vige il principio della cittadinanza jure sanguinis), che può richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana solo al raggiungimento del 18° anno di età, purché se ne accerti l'ininterrotta residenza legale. Passa pertanto a spiegare la differenza tra residenza pura e semplice e residenza legale.

Il Viminale, di recente, è intervenuto sulla materia, con la Circolare n.22 del novembre scorso, fornendo chiarimenti sulla questione che coinvolge i bambini stranieri nati in Italia che chiedono, una volta divenuti maggiorenni, di acquistare la cittadinanza dello Stato dove sono cresciuti, hanno frequentato le scuole, conseguendo regolari titoli di studio ecc.

Quanto alla effettiva presenza ininterrotta sul suolo italiano, si suggerisce di presentare ricorso a qualsiasi documentazione suppletiva, laddove i genitori non abbiano avuto cura di far registrare la presenza dei minori sui loro permessi di soggiorno, quali i certificati di frequenza scolastica, attestati di vaccinazioni, a qualsiasi altro documento atto a dimostrare la permanenza del richiedente.

La Circolare ministeriale è orientata a valutare positivamente le richieste di chi, avendo vissuto da tempo in Italia, si sente ormai integrato in una collettività e vuole entrare a farne parte in maniera completa. Berloco ha concluso il suo intervento facendo riferimento agli altri casi di acquisto della cittadinanza, come quello del "beneficio di legge", se il padre, la madre o un ascendente in linea retta di secondo grado, dello straniero o dell'apolide, siano stati cittadini italiani per nascita.

La cittadinanza si acquisisce inoltre: 1) prestando servizio militare in Italia; 2) se si assume un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato Italiano, anche all'estero, facendo apposita dichiarazione; 3) se divenuti maggiorenni si risiede legalmente in Italia da almeno due anni e si dichiara, entro un anno dalla maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana.

Nicola Corvino (dirigente del Comune di Foggia, esperto ANUSCA) ha poi parlato dell'iscrizione anagrafica dei cittadini dell'Unione Europea, prendendo le mosse dal principio costituzionale contenuto nell'art. 10, dove si stabilisce che la condizione giuridica dello straniero in Italia è regolata dalla legge, in conformità delle norme e dei trattati internazionali, correlandola alle disposizioni contenute nell'art. 20, 23 e 24 della legge 218/195, che dispone il rinvio alla legge dello Stato al quale lo straniero appartiene per quanto attiene alla capacità giuridica delle persone fisiche e ai diritti della personalità, il relatore ha esaminato le leggi che disciplinano l'iscrizione in anagrafe a seconda che si tratti di italiani, comunitari o extracomunitari (termine ormai desueto, quasi offensivo, ma che esplicita senza ombra di dubbio il concetto). A tal proposito il dott. Corvino ha precisato che: per i cittadini italiani la legge di riferimento è la n. 1228 del 24.12.1954 e il D.P.R. 223/1989; per i cittadini dell'Unione Europea (e degli Stati equiparati Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera e San Marino) si fa riferimento alla normativa prevista per i cittadini italiani e al D.Lgs. n.30/2007; per i cittadini stranieri non europei (extracomunitari), si applicano la legge n.1228 del 24.12.54, il DPR 223/1989, il D.Lgs 286/1998 e il DPR 394/1999; per i cittadini stranieri, familiari di un cittadino dell'Unione, si applicano la legge n.1228/1954, il DPR

223/1989 e il D.Lgs n.30/2007; le norme del D.Lgs n.30/2007, se più favorevoli, si applicano anche ai familiari comunitari o stranieri del cittadino italiano.

Corvino ha chiarito che l'iscrizione anagrafica è obbligatoria soltanto per soggiorni superiori a tre mesi, ha quindi mostrato materialmente lo schema di ricevuta/attestazione che l'ufficio di anagrafe deve rilasciare al cittadino straniero che ne faccia richiesta. Infine ha elencato la documentazione che dovrà essere presentata a corredo della domanda di iscrizione da parte del cittadino dell'unione, prevedendo i seguenti casi: 1) il contratto di lavoro autonomo o subordinato; 2) sufficienti risorse economiche e l'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi in Italia. La misura delle risorse economiche è prevista dall'art.29 comma 3 lett.b) del D.Lgs 286/1998 (importo non inferiore all'assegno sociale per uno o due soggetti, il doppio se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari e così via); la disponibilità di risorse economiche può essere attestata anche con dichiarazioni sostitutive di certificazioni/atto di notorietà, indicando la fonte di reddito ed ogni elemento utile per poter effettuare le verifiche del caso; 3) certificato di iscrizione presso un istituto scolastico pubblico o privato legalmente riconosciuto, unitamente alla disponibilità di risorse economiche e all'assicurazione sanitaria.

Al termine il dott. Varratta, è stato invitato a coordinare il dibattito. Lo stesso nel prendere la parola ha

mostrato vivo interesse per gli interventi che lo hanno preceduto e ha rivolto un particolare apprezzamento al dott. Berloco "che stima personalmente avendone apprezzato la professionalità durante l'attività di commissario prefettizio svolta presso il suo Comune", per il lavoro svolto con il manuale teorico-pratico in materia demografica contenente le problematiche più salienti di stato civile. L'opera, infatti, offre un valido strumento ed ausilio agli operatori dello stato civile impegnati quotidianamente nell'esercizio di un'attività sempre più complessa alla luce delle numerose direttive di volta in volta emanate. Ha il pregio, peraltro, di offrire agli operatori dello stato civile delle linee guida per un'uniforme interpretazione ed applicazione della complessa normativa in materia. Apprezzata, infine, l'attenzione dell'autore che ha avuto cura di evidenziare alcune problematiche che necessitano di interventi interpretativi, provocando l'interesse del Ministero alla loro risoluzione. Si sono poi succeduti numerosi e vivaci interventi sulle varie problematiche che hanno trovato adeguata risposta da parte dei relatori.



Meccanica Valentini Alessio

costruzioni meccaniche - prototipi

Via Malpighi, 48 - 48018 Faenza (RA) - tel. e fax 0546/620066
Internet: www.valentinialessio.it E-mail: info@valentinialessio.it

Timbratrici a secco da tavolo elettriche e manuali



Mod. T.E.S. 101



Mod. T.M.S. 202



Mod. T.M.S. 203

LE PAGINE DEI QUESITI

A cura di Vincenzo Mercurio

Esperto – Romano Minardi



ANAGRAFE

QUESITO:

Un Comune ci ha inviato un APR/4 di richiesta di cancellazione, per emigrazione, di una cittadina marocchina. La stessa risulta essere residente in questo comune con la figlia, nata alcuni mesi fa in Italia, e a suo tempo iscritta in anagrafe per nascita. Visto che veniva richiesta la cancellazione della sola madre mi sono premurata di chiamare il comune per far loro presente che vi era anche la bambina. Il comune mi ha risposto che pur sapendolo non hanno accettato la richiesta d'iscrizione presso la loro anagrafe della bimba perché, per la stessa, i genitori non avevano ancora provveduto a richiedere il rilascio del passaporto e del permesso di soggiorno. Mi hanno altresì detto che, a loro avviso, dovevo provvedere alla cancellazione della minore per irreperibilità e loro avrebbero poi provveduto all'iscrizione quando fosse stato consegnato il passaporto e il permesso di soggiorno. Ho fatto loro presente che non avrei provveduto alla cancellazione della minore per irreperibilità visto che ero perfettamente a conoscenza del fatto che questa si fosse trasferita con la madre e dove avesse la dimora abituale. Ho inoltre ribadito che, a mio avviso, la minore dovrebbe essere iscritta in anagrafe indipendentemente dal fatto che non abbia ancora il permesso di soggiorno. Si chiede qual è il comportamento corretto da seguire.

RISPOSTA:

Lei ha risposto benissimo! E' sconcertante e avilente scoprire che ci

sono ancora ufficiali d'anagrafe che ignorano i più elementari principi di tutela dei minori espressi dalla Convenzione internazionale dei diritti dell'infanzia; La Convenzione è stata approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989 a New York ed è entrata in vigore il 2 settembre 1990. L'Italia ha ratificato la Convenzione il 27 maggio 1991 con la legge n. 176. La Convenzione deve essere applicata indipendentemente dalle disposizioni delle leggi nazionali. In ogni caso, la nostra legge sugli stranieri dispone che i minori NON SONO MAI ESPELLIBILI dall'Italia tranne che il loro allontanamento non sia a loro favore (per esempio, per seguire o ricongiungersi con i genitori). Se un qualsiasi avvocato dovesse assumere la difesa di questa madre marocchina e denunciare il collega che rifiuta l'iscrizione anagrafica della figlia, allora il nostro collega imparerebbe a conoscere immediatamente e a sue SPESE! (in tutti i sensi) come vanno trattati i minori da parte degli ufficiali d'anagrafe! Credo di essere stato chiaro e non voglio più spendere parole dopo che lo stesso Consiglio di Stato è dovuto intervenire anni fa per chiarire questo concetto che, evidentemente, fatica ad entrare in testa a qualcuno. I MINORI NATI IN ITALIA DA ALMENO UN GENITORE REGOLARMENTE ISCRITTO IN ANAGRAFE DEVONO ESSERE CONSIDERATI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI FINO AL COMPIMENTO DEI 18 ANNI SENZA ALCUN BISOGNO DI PERMESSI DI SOGGIORNO DI NESSUN TIPO! Ragione per cui, hanno il diritto di spostare la loro residenza e iscrizione anagrafica dove vogliono!

Esperto: Renzo Calvigioni



STATO CIVILE - NASCITA

QUESITO:

In data odierna si sono presentati nello scrivente ufficio di stato civile due persone residenti in questo Comune, lui di nazionalità italiana, lei di nazionalità Polacca, uniti in matrimonio in questo Comune in data 10/11/2005. Lui mi ha chiesto di voler riconoscere per susseguente matrimonio, il figlio della moglie nato in Polonia il 29/11/1995. A tal proposito mi ha esibito estratto integrale dell'atto di nascita rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile di Radom (Polonia) debitamente tradotto e legalizzato. Il sottoscritto ha fatto presente al suddetto che non poteva procedere al riconoscimento per susseguente matrimonio in quanto nell'atto di nascita esibitomi vi era riportato il nome del padre anche se privo di data e luogo di nascita. La moglie mi faceva presente che il nome del padre riportato in detto atto era un nome fittizio perché nella loro legislazione era obbligatorio inserire il nome del padre, mi faceva notare inoltre che il cognome riportato corrispondeva al suo e che era il cognome della sua famiglia. A tal proposito nelle annotazioni riportate nel suddetto estratto di nascita vi è la seguente dicitura: "In base all'art. 42 comma 2 relativo agli atti di stato civile è stato scritto "Woj....." Come il cognome del padre e il suo cognome di famiglia e per la mozione della madre "An...." Come il nome del padre del bambino." La dichiarazione di nascita è stata fatta dalla madre. Per quanto sopra esposto si chiede di conoscere se esistono i presupposti per il riconoscimento del bambino per susseguente matrimonio o se esiste la possibilità di poter effettuare un'altra forma di riconoscimento e la procedura da seguire.

RISPOSTA:

Il riconoscimento del minore può avvenire a prescindere dal matrimonio, mentre è la legittimazione che può avvenire per susseguente matrimonio. In ogni caso, qualora risulti già una paternità nell'atto di nascita, l'ufficiale dello stato civile non potrà ricevere la dichiarazione di riconoscimento finché la paternità contenuta nell'atto non venga eliminata: a tal fine, gli interessati dovranno ottenere un provvedimento